

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza

04

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta

06

IMPOSTE SOSTITUTIVE - Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni

07

TRIBUTI LOCALI - IRAP - Presupposto soggettivo

LAVORO

09

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

10

Leggi In evidenza

12

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazioni "edilizie" - Opzione di cessione e sconto in fattura - Cessioni dei crediti - Novità del DL 25.2.2022 n. 13 - Periodo transitorio (FAQ Agenzia delle Entrate 17.3.2022)

Con una FAQ aggiornata al 17.3.2022 dell'Agenzia delle Entrate viene chiarito quale disciplina applicare alle cessioni dei crediti d'imposta derivanti da interventi "edilizi" per i quali compete una detrazione fiscale in seguito alle novità introdotte dal DL 25.2.2022 n. 13 (c.d. "decreto frodi", le cui disposizioni, peraltro, saranno trasfuse in sede di conversione nel DL 4/2022).

La risposta, in particolare, si concentra su quante cessioni possono essere effettuate ed a favore di quali soggetti, nel caso in cui le comunicazioni di opzione di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020 siano state presentate prima del 26.2.2022 (data di entrata in vigore del DL [13/2022](#)).

La vera novità consiste nella precisazione secondo cui, in caso di prima cessione o sconto in fattura effettuati con una comunicazione di opzione trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022, saranno possibili tre cessioni: una libera e due a soggetti "vigilati".

Disciplina "a regime"

La disciplina "a regime" prevista dal co. 1 dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, come modificato dall'[art. 1](#) co. 2 lett. a) n. 1 e 2 del DL 13/2022, applicabile alle comunicazioni di opzione presentate dal 26.2.2022, stabilisce che:

- il fornitore può cedere il credito di imposta, che ha maturato con l'applicazione dello sconto sul corrispettivo, a qualsivoglia soggetto terzo, ivi comprese banche e intermediari finanziari (prima cessione), dopodiché il suo cessionario può a sua volta cedere il credito di imposta, ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. "soggetti vigilati" (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch'esso nel perimetro dei "soggetti vigilati" (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori;
- il "primo cessionario" può cedere il credito di imposta, che ha acquisito direttamente dal beneficiario della detrazione fiscale (prima cessione), ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. "soggetti vigilati" (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch'esso nel perimetro dei "soggetti vigilati" (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori.

Per "soggetti vigilati", che possono essere cessionari delle "cessioni successive alla prima", si intendono:

- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'[art. 106](#) del TUB;
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'[art. 64](#) del TUB;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. [209/2005](#).

Disciplina transitoria

Il co. 2 dell'[art. 28](#) del DL 4/2022 non è stato modificato dal DL [13/2022](#) e la norma ivi contenuta, concepita per regolare la fase transitoria di passaggio dalla previgente disciplina caratterizzata da un numero illimitato di cessioni dei crediti di imposta a una disciplina che avrebbe dovuto essere caratterizzata dalla possibilità di effettuare una sola cessione dei crediti di imposta (quella originariamente prevista dal co. 1 dello stesso art. 28, successivamente abrogato), stabilisce che "i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 [termine poi prorogato al 17.2.2022 per la generalità delle detrazioni edilizie ed al 7.3.2022 per il "bonus barriera 75%"] sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'[articolo 121](#) del decreto-legge n. 34 del 2020 [...] possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti".

Ciò posto, l'Amministrazione finanziaria, per la prima cessione (in capo al beneficiario della detrazione) o sconto in fattura, ritiene che sia possibile esercitare le opzioni come di seguito indicato:

- prima cessione o sconto comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati";

- prima cessione comunicata dal 17.2.2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati";
- sconto comunicato dal 17.2.2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati".

Per le cessioni successive alla prima, invece, è possibile esercitare le opzioni come di seguito rappresentato:

- cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16.2.2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati";
- cessioni successive alla prima comunicate entro il 16.2.2022 e cessione a favore di chiunque comunicata all'Agenzia dal 17.2.2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati".

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34
Risposte Agenzia Entrate 17.3.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 23.2.2022 - "Sulle cessioni di bonus edilizi disciplina transitoria a rischio caos" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 18.3.2022 - "Sulle cessioni di bonus edilizi fino al 25 febbraio soluzione pro contribuente" - Zanetti - Zeni

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza - Incentivi condizionati e non rimborsabili concessi ai propri clienti - Deducibilità - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.3.2022 n. 115)

Con la risposta a interpello 15.3.2022 n. [115](#), l'Agenzia delle Entrate ha giudicato inerente, ai fini IRES e IRAP, l'incentivo monetario concesso ai propri clienti da una società emittente carte di credito, a fronte del rinnovo annuale del rapporto contrattuale.

Si tratta, infatti, di un onere che appare idoneo a generare maggiori ricavi caratteristici derivanti:

- dalle quote annuali versate dai beneficiari della promozione;
- dalle commissioni di *billing credit* che la società percepisce in relazione alle transazioni effettuate dai titolari delle suddette carte di credito.

Al di là del caso concreto, la risposta appare interessante soprattutto per il riepilogo delle condizioni che devono sussistere per considerare inerente e, come tale, deducibile, un determinato onere sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP.

Definizione di inerenza ai fini IRES

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità delle spese è subordinata all'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra le medesime e le attività o beni dell'impresa da cui siano generabili ricavi o altri proventi concorrenti alla formazione del reddito.

Pertanto, gli oneri sostenuti sono:

- inerenti, se e nella misura in cui siano idonei a produrre, anche in via potenziale, maggiori ricavi ed altri proventi non esenti;
- non inerenti, se sono riconducibili a finalità diverse da quelle proprie dell'impresa (ad esempio, spese personali o promiscue, per la parte non inerente), ovvero non idonee *ab origine* a produrre nuovi ricavi (ad esempio, liberalità, diverse da quelle ammesse in deduzione, od operazioni connotate da antieconomicità).

L'Amministrazione finanziaria pare così uniformarsi alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. 11.1.2018 n. [450](#), 9.2.2018 n. [3170](#) e 2.2.2021 n. 2224), che hanno inteso il principio di inerenza soprattutto in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione dell'onere all'attività imprenditoriale svolta, giudicando quindi non inerenti i costi che si riferiscono ad un ambito non coerente o estraneo all'attività dell'impresa.

In base a tale impostazione, la correlazione tra costo e attività d'impresa può essere anche "indiretta, potenziale" o valutata "in proiezione futura". In ogni caso, si tratta di un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cass. 8.3.2021 n. [6368](#) e 17.7.2018 n. [18904](#)).

Pertanto, un giudizio di tipo quantitativo sul rapporto tra costo sostenuto e vantaggio conseguito assume rilevanza solo qualora rilevi l'antieconomicità dell'operazione che diventa un indice rivelatore della mancanza

di inerenza pur non identificandosi in essa (Cass. 8.6.2021 n. [15932](#) e 7.6.2021 n. 15752).

Modalità di verifica dell'inerenza ai fini IRES

Secondo la risposta in commento, la valutazione di inerenza deve essere effettuata verificando in concreto il collegamento delle spese con l'attività esercitata dall'impresa, le sue dimensioni e le sue esigenze promozionali. A tal fine, spettano al contribuente, nel contempo:

- l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili;
- la valutazione dei requisiti dell'inerenza e dell'imputazione ad attività produttive di ricavi ed altri proventi.

Definizione di inerenza ai fini IRAP

In ordine all'IRAP, viene ribadito che, ai fini della deducibilità di un determinato onere, risulta dirimente lo specifico sistema di determinazione della base imponibile, fondato, per le società di capitali, sul principio di "presa diretta" dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES.

In altre parole, l'imponibilità/deducibilità, ai fini IRAP, dei componenti positivi e negativi segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del Conto economico (circ. 16.7.2009 n. [36](#), § 1.2, e 22.7.2009 n. [39](#)).

In tale ottica, la ricorrenza del requisito di inerenza rileva - già ai fini civilistico-contabili - come condizione per imputare in bilancio un determinato componente negativo di reddito.

In pratica, i costi imputati a Conto economico in applicazione dei principi civilistici sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile IRAP: in pratica, il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.

Pertanto, in ambito IRAP, l'Amministrazione finanziaria può contestare la presunta assenza di inerenza non sulla base delle presunzioni legali di parziale inerenza previste dal TUIR, ma in virtù dell'appostazione degli oneri nel Conto economico in modo difforme da quanto previsto dai suddetti principi contabili (in senso conforme, cfr. Cass. 11.6.2018 n. [15115](#)).

Un ulteriore tassello nel senso di ritenere deducibili, in sede di calcolo del valore della produzione netta, tutti i costi che l'impresa sostiene, anche volontariamente, nell'attività gestionale, per l'importo stanziato a Conto economico, indipendentemente dal fatto che essi rispondano (o meno) al tradizionale concetto di inerenza ai fini IRES, è stato posto dall'ordinanza della Corte di Cassazione 15.3.2021 n. [7183](#).

In base a tale pronuncia, ai fini IRAP, la deduzione dei canoni di *leasing* immobiliare deve essere riconosciuta per la quota stanziata a Conto economico (ad eccezione della quota interessi, desunta dal contratto, ineducibile per dato normativo), senza che possano assumere alcun rilievo i limiti forfetari previsti dall'[art. 36](#) co. 7 ss. del DL 223/2006.

art. 109 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 5 DLgs. 15.12.1997 n. 446

art. 6 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Risposta interpello Agenzia Entrate 15.3.2022 n. 115

Il Quotidiano del Commercialista del 16.3.2022 - "Inerenti i bonus condizionati e non rimborsabili" - Fornero Il

Sole - 24 Ore del 16.3.2022, p. 33 - "Irap, inerenza al sicuro entro i limiti fissati dal Tuir" - Gavelli G. Scheda

n. 1341.01 in Agg. 11/2021 - "Principio di inerenza" - Cotto - Fornero

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Inerenza" - Fornero L.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta - Note di variazione in diminuzione – Procedure concorsuali – Chiarimenti \(circolare Assonime 15.3.2022 n. 10\)](#)

Con la circolare 15.3.2022 n. 10, l'Assonime torna a commentare le novità che l'[art. 18](#) del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") ha apportato all'[art. 26](#) del DPR 633/72, soffermandosi, in particolare, sui chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nella circolare 29.12.2021 n. [20](#).

Assonime ha analizzato le principali precisazioni contenute nel documento di prassi dell'Amministrazione finanziaria, sottolineando, tuttavia, come, in tema di variazioni dell'imponibile e dell'imposta a seguito di procedure concorsuali, permangano questioni meritevoli di ulteriore approfondimento.

Insinuazione al passivo

L'Agenzia delle Entrate, coerentemente con l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia UE, ha affermato che al fine dell'emissione della nota di credito a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore non risulta necessaria la preventiva insinuazione al passivo. I giudici europei hanno, infatti, stabilito il principio secondo cui la riduzione della base imponibile a seguito del mancato pagamento è ammissibile nell'ipotesi in cui "il soggetto passivo dimostri che, anche qualora avesse insinuato i propri crediti nella procedura fallimentare, questi non sarebbero stati soddisfatti, oppure dimostri che sussistevano motivi ragionevoli per l'omissione, da parte sua, dell'insinuazione del credito" (cfr. Corte di giustizia UE 11.6.2020 causa C-146/19).

Assonime sottolinea come tale conclusione sia direttamente desumibile dalla norma novellata, in base alla quale la variazione di imponibile e imposta può essere effettuata a decorrere dalla data di avvio della procedura e, quindi, a partire da un momento precedente a quello in cui il creditore potrebbe insinuarsi al passivo fallimentare.

"Dies a quo" e "dies ad quem"

In ordine al termine per l'emissione della nota di variazione e per l'esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta, Assonime richiama i chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate [20/2021](#), precisando come si debba ritenere che essi abbiano una portata generale e non debbano, quindi, intendersi esclusivamente riferiti alla fattispecie del mancato pagamento a seguito di procedure concorsuali.

Come chiarito nel documento di prassi, la nota di credito va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per la diminuzione dell'imposta, mentre la detrazione dell'IVA potrà essere esercitata nella liquidazione periodica relativa al mese (o trimestre, se il soggetto è "trimestrale") di emissione della nota o, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la stessa è stata emessa.

Assonime, coerentemente con quanto disposto dallo Statuto del contribuente, ritiene che dovrebbero essere fatti salvi gli eventuali comportamenti difforni adottati dagli operatori prima dell'emanazione della citata circolare [20/2021](#). Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, al caso di un soggetto passivo che, conformemente alle indicazioni della precedente circolare [1/2018](#), verificatosi il presupposto per la variazione in diminuzione nel 2020, abbia emesso la nota di variazione nel mese di gennaio del 2021, esercitando la detrazione dell'imposta con la dichiarazione annuale IVA relativa al 2020.

Con riguardo all'emissione della nota di variazione, l'Associazione sottolinea come, in determinate circostanze, il termine risulti ancora essere "stringente". Se, ad esempio, una procedura concorsuale venisse avviata nel mese di dicembre, il creditore potrebbe disporre di soli quattro mesi per emettere la nota di credito, dovendo procedere entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA dell'anno in cui il presupposto è sorto. A tal proposito, richiamando la propria circolare n. 17/2021, Assonime auspica che possa essere consentito al creditore di attendere l'infruttuosità della procedura.

Sono espresse, infine, perplessità in ordine alla precisazione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui, decaduto il termine per l'emissione della nota di variazione, non si possa ricorrere alla richiesta di restituzione dell'IVA indebita in base all'[art. 30-ter](#) del DPR 633/72, essendo tale istituto ammissibile solo nel caso in cui il soggetto passivo non possa emettere la nota di credito "per motivi a lui non imputabili".

La giurisprudenza di legittimità (Cass. [20843/2020](#)) ha sancito che il diritto al rimborso può essere riconosciuto anche qualora, pur non essendo stata azionata la procedura di cui all'[art. 26](#) del DPR 633/72, "sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita del gettito erariale". Assonime non ritiene possa essere prospettata una perdita di gettito ove si proceda nella richiesta di rimborso, posto che, in ragione di quanto disposto dall'[art. 26](#) co. 5 del DPR 633/72, anche nel caso in cui fosse emessa la nota di credito, il cessionario/committente assoggettato a procedura non sarebbe tenuto ad annotare la variazione nei registri di cui agli [artt. 23](#) o [24](#) del DPR 633/72, e, conseguentemente, del recupero dell'IVA si farebbe comunque carico l'Erario. In merito viene auspicato un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ammontare della variazione in diminuzione - Correlazione fra imponibile e imposta

Sempre con riferimento all'ammontare della variazione, viene sottolineato un aspetto concernente il concordato preventivo. Dal momento che, con il decreto di ammissione, il creditore acquisisce la "ragionevole certezza" della somma falcidiata, potrà essere emessa una nota di variazione in diminuzione "per il recupero dell'IVA da rivalsa relativa a tale quota" (circ. Assonime n. 10/2022, § 4).

Si ricorda che la nota di credito conseguente all'avvio di procedure concorsuali deve essere emessa operando la variazione dell'imponibile e della relativa imposta. La somma non percepita deve pertanto essere ripartita proporzionalmente fra l'uno e l'altra secondo le aliquote IVA delle operazioni originarie. Il metodo descritto si applica sia alle procedure avviate dal 26.5.2021, sia a quelle aperte in data antecedente.

Consecuzione di procedure

Ulteriore elemento di interesse riguarda l'ipotesi in cui un debitore sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo antecedentemente al 26.5.2021 e, successivamente a tale data, detta procedura sia stata revocata, sfociando in una dichiarazione di fallimento.

Come definitivamente sancito dall'[art. 3-bis](#) del DL 228/2021, la nuova disciplina introdotta dall'[art. 18](#) del DL 73/2021 si applica a decorrere dalle procedure avviate dal 26.5.2021, permanendo le "vecchie" regole per il periodo antecedente.

Assonime, pur riconoscendo che entrambe le procedure sono originate dallo stesso presupposto, "costituito dallo stato di insolvenza, già esistente al momento del decreto di ammissione al concordato preventivo", afferma che la situazione che si viene a creare con la dichiarazione di fallimento "modifica in modo sostanziale la situazione debitoria", rendendo "poco probabile" il pagamento della parte del credito originariamente non falcidiata da parte del debitore. Al creditore dovrebbe, quindi, essere concessa la possibilità di operare la variazione in diminuzione "per l'intero importo del credito", a partire dalla data della sentenza di dichiarazione del fallimento (si veda ancora circ. Assonime n. 10/2022, § 5). Sul punto, tuttavia, si ritiene auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia.

Il Quotidiano del Commercialista del 16.3.2022 - "Nelle procedure concorsuali variazione in diminuzione per imponibile e imposta" - Bilancini - La Grutta

Il Sole - 24 Ore del 16.3.2022, p. 34 - "Mancati pagamenti, più tempo al recupero Iva" - Ficola S. - Santacroce B. Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Note di credito" - Greco E.

Il Quotidiano del Commercialista del 7.3.2022 - "Nota di variazione per sola IVA non ammessa per il credito non riscosso" - Bilancini - Greco - La Grutta

Scheda n. 469.03 in Agg. 11/2021 - "Note di variazione in diminuzione e procedure concorsuali" - Greco - La Grutta - Nicotra

Il Quotidiano del Commercialista del 23.2.2022 - "Consecuzione tra procedure più favorevole per la nota di variazione IVA" - Greco - Nicotra

IMPOSTE SOSTITUTIVE

[Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni - Riallineamento dei valori civili e fiscali - Chiarimenti \(risposte a interpello Agenzia delle Entrate 14.3.2022 nn. 105, 106, 108 e 112\)](#)

Con le risposte ad interpello 14.3.2022 n. [105](#), [106](#), [108](#) e [112](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di rivalutazione dei beni d'impresa e di riallineamento dei valori civili e fiscali ex [art. 110](#) del DL 104/2020.

Rivalutazione dei marchi - Successivo passaggio agli IAS/IFRS

Secondo la risposta n. [105/2022](#), se una società ha rivalutato un marchio ai sensi dell'[art. 110](#) del DL 104/2020 e adotta successivamente i principi contabili internazionali:

- in sede di transizione agli IAS/IFRS il marchio, benché eliminato dall'attivo patrimoniale, mantiene il medesimo valore fiscale (comprensivo della rivalutazione), e viene quindi ammortizzato extracontabilmente;
- pur se anche la riserva di rivalutazione viene annullata, non si verifica un fenomeno di distribuzione (per cui la società non viene tassata), ma la società stessa è tenuta a ricostituire il vincolo di sospensione d'imposta su un'altra riserva di patrimonio netto.

Immobili strumentali

La risposta n. [106/2022](#) precisa che, nelle situazioni in cui non è stato rilevato in contabilità il costo riferito al fabbricato strumentale sovrastante (es. immobili non "cielo-terra" posseduti da soggetti IAS adopter), in sede di riallineamento:

- occorre confrontare il valore contabile complessivo dell'immobile (terreno + fabbricato) con il corrispondente valore fiscale;
- una volta quantificato tale importo, al bene "fabbricato" è attribuito un valore pari al 70% o all'80%.

Se, invece, la "quota terreno", rilevata contabilmente, ha un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto, mentre il fabbricato ha un valore contabile inferiore a quello fiscale:

- l'importo oggetto di riallineamento è determinato quale differenza tra il valore di bilancio del bene nel suo complesso (terreno + fabbricato) e il valore fiscale del bene nel suo complesso (terreno + fabbricato);
- esso può, però, poi essere attribuito al solo bene capiente (nella fattispecie, il terreno), anche se in tal modo il riallineamento non è totale, ma solo parziale.

Con una indicazione che sembra assumere portata generale (ed estensibile, quindi, alla rivalutazione generale dei beni, anch'essa priva del vincolo delle categorie omogenee), si precisa poi che per "singolo bene" può intendersi, in ambito immobiliare, il bene individuato nella sua singolarità nel registro dei beni

ammortizzabili tenuto dalla società; se, quindi, questo bene è formato da più unità immobiliari iscritte distintamente in Catasto, esso è rivalutabile nella sua unitarietà, non dovendosi al contrario scindere lo stesso così come invece previsto ai fini catastali.

Facoltà di riallineamento per le “liste clienti” e “portafogli contratti e clienti”

Con le risposte a interpello n. [108](#) e n. [112](#), l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla facoltà di riallineamento ex [art. 110](#) del DL 104/2020, in capo a soggetti IAS *adopter*, del differenziale tra il valore fiscale e il maggior valore civilistico del “portafoglio contratti e clienti” e delle c.d. “liste clienti”, differenziale che, in entrambi i casi, nasceva dall’imputazione del disavanzo complessivo emerso a seguito di operazioni straordinarie.

Nello specifico:

- la risposta n. [108/2022](#) ha ad oggetto il c.d. “portafoglio contratti e clienti” (insieme dei portafogli contratti derivanti dall’acquisizione di diverse società attraverso operazioni di aggregazione aziendale);
- la risposta n. [112/2022](#) ha ad oggetto le c.d. “liste clienti”, le quali, nel caso di specie, includono informazioni di tipo anagrafico e di affidabilità creditizia, nonché informazioni riguardanti i comportamenti di consumo.

In entrambi i casi, i beni erano stati contabilizzati tra le attività immateriali (separatamente dall’avviamento) e si trattava di beni tutelati giuridicamente ai sensi dell’art. 98 co. 1 del Codice di tutela della proprietà industriale di cui al DLgs. [30/2005](#).

Ad avviso dell’Agenzia, risulta ammissibile il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, sempreché il bene sia ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuato il riallineamento.

Le risposte nn. [108](#) e [112](#) esaminano incidentalmente la questione legata alla natura fiscale degli asset in esame; in precedenza:

- la risposta n. [609/2020](#) aveva proposto l’assimilazione delle c.d. *member list* al *know how* (formalizzandone la deducibilità delle quote di ammortamento, ai sensi dell’[art. 103](#) co. 1 primo periodo del TUIR, in misura non superiore al 50% del costo);
- la risposta n. [446/2019](#) si era pronunciata nel senso dell’assimilazione all’avviamento.

Le risposte n. [108/2022](#) e n. [112/2022](#) richiamano la sola risposta n. [609/2020](#), con il che il rischio che i valori emersi scontino un periodo di ammortamento cinquantennale sembrerebbe, ad una prima lettura, escluso. La formulazione impiegata dalla risposta n. [108/2022](#), tuttavia, non consente di fare chiarezza sul periodo di ammortamento fiscale del portafoglio contratti e clienti.

art. 110 DL 14.8.2020 n. 104

art. 14 L. 21.11.2000 n. 342

Risposta interpello Agenzia Entrate 14.3.2022 n. 112

Risposta interpello Agenzia Entrate 14.3.2022 n. 108

Risposta interpello Agenzia Entrate 14.3.2022 n. 106

Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2022 - "**Riallineamento con scorporo per gli immobili strumentali**" - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 15.3.2022, p. 40 - "**Nel riallineamento terreni e fabbricati si applicano le percentuali forfettarie**" - Germani

Italia Oggi del 15.3.2022, p. 28 - "**Conta la consegna del bene 4.0**" - Pagamici

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Riallineamento dei valori civili e fiscali**" - Odetto G.

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Presupposto soggettivo - Imprenditori e professionisti individuali - Esclusione da IRAP dal 2022 - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - Applicazione retroattiva - Esclusione (risposta a interrogazione parlamentare 16.3.2022 n. 5-07710)

Con la risposta all’interrogazione parlamentare 16.3.2022 n. [5-07710](#), l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che l’esclusione da IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni (ex [art. 1](#) co. 8 della L. 234/2021), si applica soltanto a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2022, come peraltro stabilito dalla stessa norma.

Alla stessa non può, quindi, essere riconosciuta efficacia retroattiva, con il risultato che, fino al 2021, detta esclusione è subordinata all'insussistenza di un'attività autonomamente organizzata, secondo la nozione delineata:

- per i medici convenzionati con le strutture ospedaliere, dall'[art. 2](#) co. 1-bis del DLgs. 446/97 (inserito dall'[art. 1](#) co. 125 della L. 208/2015);
- per la generalità dei contribuenti, dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Nozione di autonoma organizzazione per i medici

Non sussiste autonoma organizzazione nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.

Per tali medici, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, sono in ogni caso irrilevanti l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta, mentre l'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che eccedono lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Nozione di autonoma organizzazione per gli altri professionisti e i "piccoli" imprenditori

Affinché esista un'attività autonomamente organizzata, occorre che il contribuente, nel contempo (cfr., per tutte, Cass. SS.UU. 10.5.2016 n. [9451](#)):

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un dipendente o collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

In altri termini, l'attività abituale ed autonoma del contribuente deve dare luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso.

Per configurare il presupposto oggettivo del tributo, le condizioni dell'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e dell'utilizzo del lavoro altrui (ove non si tratti di un unico dipendente o collaboratore "esecutivo") non devono concorrere, essendo sufficiente anche la presenza di una sola di esse, la quale deve comunque sempre sommarsi alla condizione che il titolare sia il responsabile dell'organizzazione (cfr. Cass. 18.4.2007 n. [9214](#) e circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2008 n. [45](#)).

Valenza irretroattiva della modifica normativa

Atteso che, come affermato dallo stesso [art. 1](#) co. 8 della L. 234/2021, la modifica da esso recata si applica soltanto dal 2022, fino al 2021 l'accertamento degli elementi di organizzazione rimane una questione di mero fatto che spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Ciò posto, al paventato rischio di una disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa, nella risposta in commento l'Amministrazione finanziaria ribatte che questo non sussiste, dal momento che rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone.

Alla luce dell'attuale quadro normativo e interpretativo, non esiste, quindi, alcuna possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'attività di riscossione con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.

A fronte di tale "chiusura", peraltro in linea col dato normativo, pare, piuttosto, lecito chiedersi se, per gli anni in cui l'imposta è ancora dovuta, l'omesso versamento sia non sanzionabile (sulla questione, cfr. Rivetti S. "Dubbio il favor rei per l'esclusione delle persone fisiche da IRAP", *cit.*).

art. 1 co. 8 L. 30.12.2021 n. 234

art. 2 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Interrogazione parlamentare 16.3.2022 n. 5-07710

Il Quotidiano del Commercialista del 18.3.2022 - "Confermata l'irretroattività dell'esclusione delle persone fisiche da IRAP" - Fornero

Scheda n. 420.58 in Agg. 1/2022 - "Esclusione da IRAP per i professionisti e gli imprenditori individuali" - Fornero

Guide Eutekne - Irap - "Autonoma organizzazione" - Valente G. - Fornero L.

Il Quotidiano del Commercialista del 24.2.2022 - "Dubbio il favor rei per l'esclusione delle persone fisiche da IRAP" - Rivetti

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Trattamenti di CIGS per processi di transizione - Accesso all'assegno del FIS per le causali riorganizzazione e crisi - Criteri di approvazione (DM 25.2.2022 n. 33)

Con il DM 25.2.2022 n. [33](#), il Ministero del Lavoro ha inteso ridefinire i criteri per l'approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale che l'impresa deve soddisfare se intende richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per processi di transizione, così come previsto dall'[art. 21](#) del DLgs. 148/2015 dopo le modifiche operate dalla legge di bilancio 2022 ([art. 1](#) co. 199 della L. 234/2021).

Inoltre, il provvedimento in parola ha anche indicato i criteri per l'esame delle domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), non solo per la causale straordinaria della riorganizzazione, ma anche per quelle relative alla crisi e al contratto di solidarietà.

Intervento di CIGS per riorganizzazione aziendale

Innanzitutto, il provvedimento in questione modifica l'[art. 1](#) del DM 94033/2016, richiedendo all'impresa interessata all'intervento di CIGS di cui all'[art. 21](#) co. 2 del DLgs. 148/2015 per riorganizzazione aziendale, la presentazione di un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva anche mediante ristrutturazioni aziendali, fusioni e acquisizioni.

Inoltre, l'impresa che richiede il trattamento di integrazione salariale per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare al Ministero del Lavoro un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere in maniera efficace all'evoluzione dei contesti economici e produttivi.

Nell'occasione, devono essere altresì indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze.

Esame per le richieste di prestazioni del FIS per la causale "riorganizzazione"

Inserendo i nuovi [art. 1-bis](#) e [2-bis](#) del DM 94033/2016, si dispone l'adozione di criteri per l'esame delle domande di assegno di integrazione salariale del FIS, per le causali di "riorganizzazione" e "crisi".

In particolare, per la causale "riorganizzazione", il nuovo [art. 1-bis](#) del DM 94033/2016 richiede al datore di lavoro interessato di presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale.

Il programma in questione deve contenere informazioni che riguardano:

- gli investimenti per l'attuazione degli interventi;
- l'eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori per la valorizzazione delle risorse interne.

Il programma deve essere comunque finalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze.

Infine, il datore di lavoro deve presentare:

- un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione;
- un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la eventuale programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale.

Esame per le richieste di prestazioni del FIS per la causale "crisi"

Per la causale "crisi", invece, il nuovo [art. 2-bis](#) del DM 94033/2016 richiede che l'esame delle domande di assegno di integrazione salariale si focalizzi *in primis* sulla produzione, da parte del datore di lavoro, di una relazione redatta in modalità semplificata ai sensi dell'[art. 47](#) del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la situazione economica critica dell'azienda (diminuzione delle vendite, contrazione degli ordini e delle commesse, eccetera).

Tale relazione può essere accompagnata da documentazione relativa al bilancio e al fatturato o da altra documentazione attestante la negativa situazione economico finanziaria. Nel merito, il provvedimento in esame stabilisce che un'informazione di rilievo può essere costituita dal ridimensionamento o dalla stabilità dell'organico nel semestre precedente la presentazione dell'istanza.

Ancora, si prevede che la prestazione in parola possa essere autorizzata anche quando la situazione di crisi sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro. In tal caso, nella relazione occorre rappresentare l'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale ha prodotto effetti negativi e la sua completa autonomia rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro.

Richiesta dell'assegno del FIS per la causale "contratto di solidarietà"

Il decreto in parola regola altresì l'accesso dei datori di lavoro all'assegno di integrazione salariale del FIS anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà.

Con l'occasione, il nuovo [art. 4-bis](#) del DM 94033/2016 precisa che la riduzione concordata dell'orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle percentuali di riduzioni di cui all'[art. 21](#) co. 5 del DLgs. 148/2015 (con cui è stata regolata la disciplina generale dei contratti di solidarietà) e secondo le disposizioni di cui agli [artt. 3 e 4](#) del medesimo DM 94033/2016 (che indicano, rispettivamente, le aziende e i lavoratori beneficiari, nonché le modalità operative) per quanto compatibili anche in relazione alla previsione di comunicazioni da effettuarsi soltanto all'INPS in quanto ente che autorizza le prestazioni di assegno di integrazione salariale.

art. 21 DLgs. 14.9.2015 n. 148

DM 25.2.2022 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 33

Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2022 - "Assegno di integrazione salariale anche per crisi "improvvisa" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 17.3.2022, p. 40 - "Cig straordinaria estesa anche alle piccole aziende" - De Fusco - Fazio Guide

Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni straordinaria" - Bonini P.

Guide Eutekne - Previdenza - "Assegno di integrazione salariale" - Bonini P.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 25.8.2021

AGEVOLAZIONI

Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici - Concessione di contributi a imprese e professionisti - Provvedimento attuativo

In attuazione dell'art. 74 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126, con il presente decreto vengono definite le disposizioni attuative per la concessione, a imprese e professionisti, di contributi per l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Interventi agevolati

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, intese come l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

Imprese beneficiarie

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno sede sul territorio italiano;
- risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;
- non sono in situazione di difficoltà, come definita dal regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal

documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti "de minimis" che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse in base al presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis";
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

Professionisti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in esame i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto; per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000,00 euro;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le spese, al netto dell'IVA:

- relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici;
- sostenute successivamente al 4.11.2021 (data di entrata in vigore del presente decreto).

Le spese ammissibili al contributo riguardano, con l'applicazione di eventuali massimali come stabiliti dal presente decreto:

- l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- i costi per la connessione alla rete elettrica;
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo:

- le infrastrutture di ricarica devono essere nuove di fabbrica;
- le spese devono essere oggetto di fatturazione elettronica.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:

- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- le spese per consulenze di qualsiasi genere;
- le spese relative a terreni e immobili;
- le spese relative all'acquisto di servizi diversi da quelli sopra indicati, anche se funzionali all'installazione;
- le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.

Contributo concedibile

Il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti:

- dei massimali stabiliti dai regolamenti comunitari sugli aiuti "de minimis";
- delle risorse finanziarie disponibili, pari a 90 milioni di euro.

Divieto di cumulo

Il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa, ad esempio le detrazioni d'imposta previste dall'art. 16-ter del DL 63/2013 e dall'art. 119 del DL 34/2020.

Presentazione delle domande

Per accedere al contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare un'apposita domanda con le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un successivo provvedimento del Ministero della transizione ecologica.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

Concessione ed erogazione dei contributi

A seguito del controllo delle domande presentate, il Ministero della transizione ecologica emana i provvedimenti di concessione dei contributi, che sono erogati:

- dal soggetto gestore "Invitalia spa";
- in un'unica soluzione, previa presentazione di un'apposita richiesta da parte del beneficiario.

Mantenimento dell'infrastruttura di ricarica

I soggetti beneficiari del contributo devono mantenere l'infrastruttura di ricarica nei 5 anni successivi alla data di erogazione dello stesso, pena la sua revoca.

Scadenze della settimana

19 marzo 2022, Sabato *

Imposte dirette

Associazioni e società sportive dilettantistiche - Presentazione telematica, agli organismi sportivi affiliati, della domanda per un apposito contributo a fondo perduto per la gestione di impianti natatori, anche polivalenti

20 marzo 2022, Domenica *

Contributi INPS

Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Termine per presentare all'INPS l'istanza di riesame dell'esito della domanda di esonero parziale dal pagamento dei contributi per l'anno 2021

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Imposte dirette

Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a ONLUS, APS e altri soggetti - Esercizio opposizione al trattamento dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi del 2021, effettuando una comunicazione all'Agenzia Entrate

21 marzo 2022, Lunedì

Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Termine per ritrasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le corrette

"Certificazioni Uniche 2022", che contengono dati da utilizzare per la precompilata, al fine di evitare le previste sanzioni

22 marzo 2022, Martedì

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per il periodo contabile gennaio-febbraio

24 marzo 2022, Giovedì

Imposte dirette

Società di micro e piccola dimensione, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile - Inizio presentazione a Invitalia, dalle 12, delle domande di agevolazioni per nuova imprenditorialità, fino ad esaurimento risorse

25 marzo 2022, Venerdì

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di febbraio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a gennaio e febbraio

Altre scadenze

28 marzo 2022, Lunedì

IVA

Soggetti con partita IVA - Regolarizzazione delle violazioni relative al versamento dell'acconto, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

info@bgsm.it – www.bgsm.it

versamento per il periodo contabile marzo-aprile, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre

30 marzo 2022, Mercoledì

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

IRPEF, IRES e IRAP

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Termine per presentare i modelli integrativi REDDITI 2021 e IRAP 2021, per modificare la richiesta di rimborso del credito d'imposta in opzione per la compensazione

31 marzo 2022, Giovedì

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Contributi ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi al Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR) dovuti sulle provvigioni relative all'anno precedente

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali

Datori di lavoro che hanno effettuato lavorazioni "usuranti" nell'anno precedente - Comunicazione alla DPL e agli istituti previdenziali competenti, per consentire ai lavoratori dipendenti il pensionamento anticipato

Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL

Enti sportivi - Effettuazione, senza sanzioni e interessi, del versamento della prima di 9 rate mensili dei versamenti sospesi che scadevano nel mese di dicembre 2021

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo CONAI

Produttori di etichette - Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per l'anno solare in corso

Produttori di imballaggi in sughero - Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per l'anno solare in corso

Produttori o importatori di erogatori meccanici - Termine per inviare al CONAI la comunicazione delle quantità complessive immesse sul mercato nell'anno precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite

intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio

Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Termine presentazione telematica della comunicazione per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nell'anno in corso

Piccole e medie imprese - Presentazione al MISE, mediante PEC, della domanda per il credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti dall'1.1.2018 al 31.12.2021, per la quotazione in un mercato regolamentato avvenuta nel 2021

Società e associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A - Presentazione domanda per il credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno precedente

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRES e IVA

Enti associativi privati (salvo esclusioni) e società sportive dilettantistiche - Presentazione telematica all'Agenzia Entrate del modello EAS di comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti, in caso di variazioni nell'anno precedente

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

IVA

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre ottobre-dicembre

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile gennaio-febbraio

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nell'anno precedente

01 aprile 2022, Venerdì

IRPEF

Enti che svolgono attività di tutela e valorizzazione beni culturali e paesaggistici - Invio telematico al Ministero Cultura della richiesta di correzione dell'elenco dei beneficiari del 5 per mille, per domande presentate entro il 28.2.2022

IVA

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre gennaio-marzo

02 aprile 2022, Sabato *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*